



COMUNE DI SCILLATO

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

C.A.P. 90020 - Via Mattarella n. 46
TEL. 0921/663025 FAX 0921/663196 E mail: protocollo@comunescillato.pa.it

BANDO PUBBLICO

Per l'assegnazione delle risorse previste dal "Fondo di sostegno ai comuni marginali" per l'annualità 2021.

Premesso che:

- è stato pubblicato il 14 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 che ripartisce il "Fondo di sostegno ai comuni marginali" per gli anni 2021-2023;
- detto fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne;
- il predetto fondo, complessivamente pari a 180 milioni di euro, è stato assegnato a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente;
- il Comune di Scillato, rientra tra i comuni marginali come sopra definiti ed ha ricevuto una assegnazione finanziaria per il triennio 2021-2023 pari a complessivi 85.512,67 euro;
- l'assegnazione relativa all'annualità 2021 è quindi pari a 28.504,22 euro;

Considerato che, le risorse potranno essere utilizzate per le seguenti tre categorie di interventi:

- adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
- concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero a favore di soggetti che intendono intraprendere nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel comune di Scillato, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.

Dato atto che:

- L'Amministrazione comunale al fine di verificare, preliminarmente e prima di decidere l'entità e le categorie di interventi da privilegiare, ha pubblicato dal 14.03.2022 al 12.04.2022 un avviso esplorativo con il quale ha invitato quanti interessati a manifestare il proprio interesse sulle seguenti finalità:

A. Aprire nel corso del corrente anno solare, attività commerciali, artigianali o agricole ed a mantenerle in esercizio per un periodo di almeno cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività nel territorio comunale;

B. trasferire entro il corrente anno solare, la propria residenza e dimora abituale nel Comune;

C. Ricevere in concessione comodato d'uso gratuito per un periodo di 6 anni rinnovabile, l'immobile ricompreso all'interno del Parco Urbano per l'apertura di attività commerciali artigianali o professionali;

Dato atto che alla scadenza del predetto termine sono giunte a questo Ente n. 3 manifestazioni d'interesse relative all'apertura a Scillato di nuove attività commerciali, artigianali o agricole;

Visto il provvedimento n. 44 del 27.06.2022 con il quale la Giunta Municipale ha deliberato di utilizzare le risorse assegnate per l'annualità 2021, in applicazione dell'art 2 del D.P.C.M del 30.09.2021, comma 2 lett a) nel modo di seguito specificato:

concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e la cui apertura deve permanere per almeno 5 anni ;

la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario. Si precisa che nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, il contributo di € 5.000 è erogato una sola volta per singolo immobile.

Dare atto che:

- nel caso in cui in una delle categorie di intervento, si dovessero registrare richieste inferiori alle risorse disponibili, le risorse non utilizzate andranno ad integrare le risorse disponibili assegnate all'altra tipologia di intervento;
- nel caso in cui la somma complessiva delle agevolazioni richieste dalle imprese, dai professionisti o dalle persone fisiche, dovessero superare il plafond di risorse finanziarie mobilitate, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di coesione sociale, le stesse verranno spalmate su tutte le istanze che saranno dichiarate ammissibili e, conseguentemente, il contributo richiesto verrà ridotto proporzionalmente all'entità della somma richiesta dal soggetto partecipante.

Atteso che:

- l'erogazione delle predette risorse ai Comuni è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del Comune, in assenza del quale i contributi non sono assegnati;
- sulla scorta di quanto pervenuto, il Comune ha ritenuto quindi di procedere all'emanazione di questo specifico bando pubblico per l'assegnazione delle risorse afferenti l'annualità 2021 pari a 28.504,22 Euro;

Tutto ciò premesso si emana il seguente bando

Art. 1 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo di cui al presente bando i cittadini e le imprese residenti nei comuni svantaggiati così come espressamente previsto dal D.P.C.M 30 settembre 2021, e nello specifico:

- a) **le Piccole e Medie Imprese (PMI)**, così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii, dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12 ottobre 2005), che:
 - intraprendano una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente bando con una sede operativa nel Comune di Scillato. Per "*nuova attività economica*" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori Codici Ateco. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso apposita unità produttiva. I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio del Comune che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

- non sono in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 par. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.);
- sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

b) **le persone fisiche**, che decidono di trasferire la propria residenza e dimora abituale nel Comune a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale. I richiedenti il contributo debbono disporre dell'immobile a titolo di proprietà, di locazione o comodato con contratto regolarmente registrato.

Art. 2 - Iniziative ammissibili e termini di realizzazione

I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:

a) concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso unità operative ubicate nel territorio comunale, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio, per almeno 5 anni, le quali siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese dalla data di pubblicazione del presente bando e sino al 31 dicembre 2022;

b) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Scillato, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario dalla data di pubblicazione del presente bando e sino al 31 dicembre 2022. Si precisa che nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, il contributo di Euro 5.000 è erogato una sola volta per singolo immobile. L'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale non deve essere già utilizzata, allo stesso titolo, da altri soggetti.

Ogni soggetto partecipante può presentare istanza per accedere all'erogazione delle somme disponibili in ciascuna categoria di intervento.

Nella considerazione che, il Comune, dovrà rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2023, le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro e non oltre il 31 marzo 2023.

Art. 3 – Categoria di intervento.

La somma di € 28.504,22 riferita all'annualità 2021, è assegnata per le seguenti categorie di intervento:

Categoria di intervento
a) concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole
b) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Scillato

Si precisa che:

- nel caso in cui in una delle due categorie di intervento, non si dovessero registrare richieste tutte le risorse disponibili saranno assegnate all'altra tipologia di intervento;
- nel caso in cui la somma complessiva delle agevolazioni richieste dalle imprese, dai professionisti o dalle persone fisiche, dovessero superare il plafond di risorse finanziarie mobilitate, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di coesione sociale, le stesse verranno spalmate su tutte le istanze che saranno dichiarate ammissibili e, conseguentemente, il contributo richiesto verrà ridotto proporzionalmente all'entità della somma richiesta dal soggetto partecipante.

Art. 4 - Contributo erogabile per avvio di nuove attività economiche

Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento sostenute e pagate dall'impresa beneficiaria successivamente alla data di presentazione della candidatura e di pubblicazione del presente Bando.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Nello specifico il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura massima del 75% della spesa ammissibile al netto di IVA e sempre in presenza di adeguata capienza finanziaria.

Le spese ammissibili al finanziamento possono ricomprendere:

- a) ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione e adeguamento impianti, allacci utenze, ampliamento per innovazioni di prodotto e di processo, incluse le innovazioni tecnologiche;
- b) acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione dei nuovi impianti produttivi;
- c) acquisto di scorte di magazzino correlate all'avvio dell'attività;

Si precisa che, sotto il profilo delle norme in materia di aiuti di Stato, non vi è un esplicito divieto alla possibilità di integrare/cumulare le tipologie di contributi previsti all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M 30 settembre 2021 e riportati nel precedente Art. 3, fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla già richiamata disciplina sugli aiuti "*de minimis*".

Art. 5 - Contributo erogabile per trasferimento di residenza e dimora abituale

Sono ammissibili le spese per acquisto e ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione principale, nel quale il richiedente risieda e dimori abitualmente. Gli interventi per i quali viene richiesto il contributo devono essere in regola con le norme e le autorizzazioni edilizie ed urbanistiche per tempo vigenti.

Gli immobili per i quali si richiede il contributo devono essere detenuti a titolo di proprietà o con regolare contratto di locazione con durata pari o superiore ad anni 4 eventualmente rinnovabili o comodato d'uso, regolarmente registrati.

Nell'unità immobiliare per la quale viene chiesto il contributo nessun altro soggetto deve avere la residenza o la dimora abituale.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e ricevibilità

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 31.08.2022 mediante PEC da inviare all'indirizzo protocollo.scillato@pec.it o tramite consegna all'Ufficio Protocollo sito in via Mattarella n. 46 durante gli orari di apertura al pubblico.

La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni - pena l'esclusione - si compone dei seguenti documenti:

- Istanza di finanziamento (Allegato "A") al presente avviso, completa di tutti gli allegati richiesti - (per le categorie a - b);
- dichiarazione sostitutiva in De Minimis (Allegato "B") - (per la categoria a);
- preventivo dei costi da sostenere - (per le categorie a - b);
- composizione del nucleo familiare - (per la categoria b).

Art. 7 - Ammissibilità e assegnazione risorse

Il Comune verifica preliminarmente la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande pervenute sulla scorta di quanto riportato nei precedenti artt. 2 e 3 e quindi procede, all'assegnazione delle relative risorse.

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili è data comunicazione scritta, tramite PEC o all'indirizzo mail riportato nella domanda, dell'ammontare delle risorse assegnate, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), in ordine alla verifica del rispetto del massimale di Euro

200.000,00, di cui al Regolamento (UE) n 1407/2013 e conseguente registrazione dell'aiuto individuale "de minimis".

Il contributo massimo concedibile al medesimo beneficiario, inteso nell'accezione di Impresa unica, ammonta ad Euro 200.000 in 3 esercizi finanziari su base mobile. Nel conteggio di tale massimale si deve tener conto anche di tutti gli altri aiuti *de minimis* di cui l'Impresa ha già beneficiato/sta beneficiando in relazione ai medesimi esercizi finanziari.

Il Comune procederà a verificare detto tetto massimo attraverso le funzionalità del "Registro nazionale degli aiuti di Stato" ("RNA") ed in particolare attraverso la cd. "visura de minimis": in fase di registrazione di ciascun aiuto individuale, "RNA" evidenzia il *plafond* ancora disponibile ai fini della concessione di nuovi aiuti *de minimis*. Pertanto, la concessione potrà attestarsi entro il limite consentito.

Art. 8 - Modalità di erogazione del finanziamento

L'aiuto concesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario.

Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione.

Il contributo concesso verrà così liquidato:

- per la categoria a) fino ad un massimo di due quote:

- a) la prima quota a titolo di anticipazione o di stato di avanzamento sotto forma di acconto;
- b) la seconda quota a titolo di saldo.

La prima quota di contributo, può essere erogata:

- a titolo di anticipazione dietro presentazione di polizza fidejussoria, pari al 40% dell'importo del contributo assegnato. Il modulo di richiesta, che sarà allegato all'avviso, deve essere corredato dalla Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore del comune irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato, secondo il modello facsimile allegato all'avviso. La polizza potrà essere estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo;
- a stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all'80% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta deve essere corredato dall'elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato "E").

Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta - e della rendicontazione finale di spesa secondo le modalità di seguito elencate:

- Richiesta di saldo (Allegato "D");
- Elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato "E").
- copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti;
- copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti.
- **per la categoria b) in un'unica soluzione** a seguito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute a titolo di acquisto o di ristrutturazione dell'unità immobiliare destinata a residenza o a dimora abituale e previo cambio di residenza.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di una polizza fidejussoria, pari al 100% del contributo assegnato, a garanzia della permanenza della residenza e della dimora abituale nell'unità immobiliare per almeno cinque anni.

Art. 9 - Revoche delle agevolazioni per nuove attività economiche

Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni per nuove attività economiche:

- a) la cessazione definitiva, entro cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
- b) il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'intervento;
- c) il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione dell'intervento;
- d) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
- e) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
- f) l'omessa trasmissione della documentazione finale al Comune;
- g) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal bando.

Art. 10 – Revoche delle agevolazioni per nuove residenze

Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni per nuove residenze:

- a) il cambio di residenza, entro cinque anni dall'erogazione del contributo
- b) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
- c) l'omessa trasmissione della documentazione finale al Comune;
- d) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal bando.

Fanno parte integrante dell'Avviso i seguenti allegati:

- Allegato "A": Istanza di finanziamento;
- Allegato "B": Dichiarazione sostitutiva in De Minimis;
- Allegato "C": Richiesta di anticipazione;
- Allegato "D": Richiesta di saldo;
- Allegato "E": Elenco riepilogativo titoli di spesa.

Scillato li, 26.07.2022

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Rag. Vincenzo La Russa